

**CAPITOLATO TECNICO AMMINISTRATIVO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI
occorrente all’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari
di Trento (Parco macchine di ARCO)**

Sommario

Art. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO	3
Art. 2 – PRESTAZIONI MINIME DEL SERVIZIO	4
Art. 3 – DURATA.....	4
Art. 4 –MODALITA’ DI ESECUZIONE	4
Art. 5 –VERIFICHE SULL’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI	5
Art. 6 – NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E CRITERI INTERPRETATIVI	5
Art. 7 – IMPORTO DEL CONTRATTO E PREZZI.....	6
Art. 8 – CONTRATTO E SPESE	6
Art. 9 – GARANZIA DEFINITIVA	7



OHSAS 18001:2007

Sede legale: via Degasperi, 79 - 38123 Trento - P.IVA e C.F. 01429410226 www.apss.tn.it apss@pec.apss.tn.it

Art. 10 – SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO	7
Art. 11 – VARIANTI CONTRATTUALI	7
Art. 12 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI	7-8
Art. 13 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI	9
Art. 14 – FALLIMENTO E ALTRE VICENDE SOGGETTIVE DELL’APPALTATORE	9
Art. 15 – SUBAPPALTO E CESSIONE	10
Art. 16 – CLAUSOLA DI RISERVATEZZA	11
Art. 17 – INADEMPIMENTI E PENALITA’	12
Art. 18 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE	12
Art. 19 – TRATTAMENTO DATI - INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679	12
Art. 20 - SOSTITUZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE	13
Art. 21 - SICUREZZA SUL LAVORO	14
Art. 22 – TUTELA DEI LAVORATORI	14
Art. 23 - NORMATIVA ANTICORRUZIONE E CODICE DI COMPORTAMENTO APSS	14
Art. 24 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLE DI RISOLUZIONE ESPRESSA	15
Art. 25 – RECESSO	16
Art. 26 – INTERVENUTA DISPONIBILITA’ DI CONVENZIONI APAC O CONSIP ..	17
Art. 27 – RESPONSABILITA’	17
Art. 28 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	17
Art. 29 – NORMA DI CHIUSURA	17



OHSAS 18001:2007

Art. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

L'incarico ha per oggetto l'esecuzione del servizio annuale di manutenzione di automezzi del parco macchine di ARCO in possesso dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari;

Il parco macchine oggetto del servizio richiesto è attualmente composto da n. 16 VEICOLI:

	MODELLO	TARGA	ALIMENTAZIONE
1	FIAT PANDA	DP156AS	BENZINA
2	FIAT PANDA	EP795YF	BENZINA
3	FIAT PANDA	EP796YF	BENZINA
4	FIAT PANDA	DZ118SA	BENZINA
5	FIAT PANDA	DF803TB	BENZINA
6	FIAT PANDA 4X4 VAR	DS531SY	GASOLIO
7	FIAT PUNTO	AF186SD	BENZINA
8	FIAT PUNTO	EH921JZ	BENZINA
9	FIAT PUNTO	CS987NA	BENZINA
10	FIAT SEICENTO	BW452TB	BENZINA
11	FIAT DOBLO'	DM507JC	GASOLIO
12	FIAT SCUDO	DV431WY	GASOLIO
13	FIAT DUCATO	DF866TB	GASOLIO
14	PIAGGIO PORTER TIPPER	DH885DZ	BENZINA
15	RENAULT CLIO	FB618FK	BENZINA
16	RENAULT CLIO	EZ541SA	BENZINA

Si precisa che in fase di esecuzione contrattuale il sopra indicato parco macchine potrebbe essere soggetto a modifiche (aggiunta o sostituzione di automezzi); pertanto la presente Amministrazione si riserva di richiedere l'effettuazione del servizio, oggetto del presente Capitolato, alle medesime condizioni contrattuali, su veicoli aggiuntivi o diversi da quelli indicati nel presente documento;



OHSAS 18001:2007



Art. 2 – PRESTAZIONI MINIME DEL SERVIZIO

L'Appaltatore dovrà garantire almeno le seguenti prestazioni minime:

- effettuazione del tagliando/revisione/manutenzione/riparazione degli automezzi sopraindicati;
- recupero con carro attrezzi in caso di fermo auto;
- ulteriori servizi connessi, su richiesta dell'amministrazione.

Si precisa che le prestazioni richieste, data la natura imprevedibile del servizio, potranno variare, in base alle esigenze dell'Amministrazione entro il limite del +/- 20% dell'importo contrattuale.

Art. 3 – DURATA

Il contratto avrà durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla stipula del contratto e con possibilità di essere prorogato, in attesa di espletamento nuova gara, per ulteriori 90 (novanta) giorni.

Il servizio dovrà essere reso con la massima regolarità e continuità nell'arco di tutto il periodo di durata del contratto. Non è pertanto ammessa l'interruzione del servizio.

Art. 4 – MODALITA' DI ESECUZIONE

L'Appaltatore dovrà comunicare il/i nome/i della/e persona/e responsabile/i del servizio, cui l'Amministrazione potrà fare riferimento nell'espletamento del servizio, nonché il numero telefonico di reperibilità degli stessi, anche in caso di emergenza.


Le prestazioni oggetto del presente servizio devono essere eseguite a regola d'arte e con l'impiego di materiali e prodotti di prima qualità.

Nello specifico il servizio dovrà essere svolto secondo le seguenti modalità:

- gli interventi saranno eseguiti dall'Appaltatore dopo la trasmissione dell'ordine di lavoro, nel quale saranno riportati il numero di ordine, la data, i dati identificativi del veicolo e gli interventi da eseguire;
- le prestazioni concordate dovranno essere eseguite entro 48 ore solari dalla consegna del veicolo, fatti salvi casi particolari adeguatamente motivati;
- per ogni tipo di lavorazione, l'Appaltatore deve procedere alla compilazione di apposito preventivo che verrà sottoposto a specifica autorizzazione;
- al termine di ogni lavorazione l'Appaltatore dovrà redigere uno specifico



OHSAS 18001:2007



rapportino/bolla con indicazione delle prestazioni eseguite.

Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti derivanti dagli interventi previsti dal presente contratto, l'Appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese allo smaltimento dei materiali dichiarati fuori uso e sostituiti, compresi quelli catalogati come "rifiuti tossici e nocivi" nel rispetto di tutte le prescrizioni normative vigenti in materia.

Art. 5 – VERIFICHE SULL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'Amministrazione si riserva il diritto di effettuare il controllo delle lavorazioni in ogni loro fase. Tali controlli saranno effettuati da personale dipendente dell'APSS oppure appositamente incaricato: in ogni caso l'Appaltatore dovrà prestare la massima collaborazione per agevolare gli incaricati della sorveglianza nell'esecuzione dei propri compiti.

Art. 6 – NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E CRITERI INTERPRETATIVI

Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

- la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., per quanto applicabile;
- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come aggiornato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. per quanto applicabili;
- la legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. e il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 15 e ss.mm.ii. che disciplinano le disposizioni in materia di antimafia;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii.;
- le norme del codice civile.

Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso.

In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più



OHSAS 18001:2007



vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 7 – IMPORTO DEL CONTRATTO E PREZZI

I prezzi sono quelli risultanti dall'offerta economica dell'Appaltatore, e devono essere onnicomprensivi di tutto quanto richiesto nel Capitolato Tecnico amministrativo e negli altri documenti di gara.

I corrispettivi richiesti dovranno essere formulati con le modalità previste dalla normativa di partecipazione alla gara.

Le condizioni di aggiudicazione si intendono fisse per tutta la durata del contratto e non ne potrà essere richiesta la variazione per alcun motivo.

Lo sconto sui materiali e ricambi forniti verrà applicato sui Listini Ufficiali delle case costruttrici di riferimento di ogni automobile, vigenti alla data dell'emissione dell'ordine; lo sconto offerto sui Listini deve rimanere fisso per tutta la durata del contratto, così come il costo orario della manodopera.

L'Appaltatore è tenuto, su richiesta dell'Amministrazione, a fornire copia dei Cataloghi e/o Listini dei prezzi di volta in volta vigenti per i ricambi, parti e componenti utilizzati nell'esecuzione dell'appalto, nonché garantire la consultazione dei tempari o simili, utilizzati per la determinazione dei corrispettivi.

Art. 8 – CONTRATTO E SPESE

Le spese contrattuali (imposta di bollo ed eventuali tasse di registrazione) saranno a carico dell'Appaltatore.

Il contratto sarà stipulato con l'Impresa aggiudicataria in seguito alla conclusione della procedura telematica su mercato elettronico della Pubblica Amministrazione trentina, tramite scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, nel rispetto di quanto previsto dal codice civile in materia contrattuale.

È esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- a) il presente Capitolato Tecnico amministrativo;
- b) l'offerta economica dell'Appaltatore;
- c) altra eventuale documentazione.



OHSAS 18001:2007

Art. 9 – GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 31, comma 2, della LP 2/2016, non è richiesta la presentazione della garanzia definitiva, trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro.

Art. 10 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 11 – VARIANTI CONTRATTUALI

Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

Art. 12 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Le fatture, in formato esclusivamente elettronico, devono essere intestate all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento (APSS), specificando la sede e la struttura ordinante con indicazione del numero e della data dell'ordinativo d'acquisto di APSS. Le fatture dovranno essere inviate all'indirizzo I.P.A. indicato nel medesimo ordinativo.

In considerazione del fatto che l' APSS rientra nel regime di cui all'art. 17-ter del DPR 633/1972, così come modificato dalla L 190/2014, le fatture emesse per la fornitura di beni e servizi rientranti nel predetto regime dovranno riportare in calce l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" così come disposto dall'art. 2 del DM 23/1/2015.

Il pagamento sarà effettuato tramite il Tesoriere dell'APSS – Unicredit sede di Trento – entro il termine di sessanta (60) giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica di corretta esecuzione della prestazione che avverrà entro 30 (trenta) giorni dall'emissione della documentazione fiscale, sul conto corrente dedicato indicato dall'affidatario. In caso di rilevazione di "non conformità" nella fornitura delle merci e/o nella sostituzione delle stesse il pagamento sarà sospeso fino alla regolarizzazione di quanto contestato, senza diritto per l'affidatario al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

Per data di pagamento si intende quella di consegna del mandato al suindicato Tesoriere.

Gli interessi moratori per ritardato pagamento previsti dal DLgs. 231/2002, ai sensi dell'art. 4 del medesimo DLgs., come sostituito dal DLgs 192/2012, decorreranno automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.



OHSAS 18001:2007



Il tasso convenzionale concordato per gli interessi è determinato nella misura definita dalla normativa vigente tempo per tempo.

Non sarà possibile rivalersi su eventuali interessi moratori qualora nel documento di trasporto e/o in fattura non siano riportati numero e data ordine dell'ordinativo di acquisto di APSS e il relativo CIG.

Qualsiasi pagamento inerente il contratto oggetto della presente procedura di gara rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori ai sensi della L. 136/2010.

I pagamenti saranno subordinati alla verifica della regolarità contributiva e fiscale dell'affidatario (Inps, Inail, Cassa edile e Amministrazione fiscale), secondo la normativa vigente.

L'affidatario assume gli obblighi di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come specificato all'art. 20 del presente Capitolato tecnico amministrativo d'Appalto.

In conformità all'art. 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), in caso di ottenimento da parte di APSS, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'APSS trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dall'APSS direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni dell'art. 11 del presente Capitolato tecnico amministrativo d'Appalto. La mancata corrispondenza tra la fatturazione e le quote di partecipazione al raggruppamento note all'APSS sospenderà il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'affidatario al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

Sulla base di quanto previsto dall'art. 30, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016, le Amministrazioni sono autorizzate ad operare, sull'importo netto progressivo delle prestazioni, una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, a seguito della verifica di conformità o di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.



OHSAS 18001:2007

Art. 13 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L 136/2010, l'Affidatario è obbligato a:

- utilizzare, per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali, nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, bonifici bancari o postali ovvero altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo, anche se questo non è riferibile in via esclusiva al presente appalto;
- comunicare all'APSS il numero del conto o dei conti correnti bancari o postali utilizzati per la registrazione di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto pubblico e le generalità delle persone delegate ad operare su di essi;
- indicare in ciascuna transazione relativa al presente appalto (ad es. pagamenti a subcontraenti) il codice CIG relativo al lotto aggiudicato;
- inserire in tutti i sub-contratti relativi al presente contratto la clausola in cui i sub-contraenti assumono il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti in caso di mancanza;
- comunicare all'APSS ed al Commissariato del Governo di Trento l'eventuale inadempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L 136/2010 da parte di propri sub-contraenti, con contestuale risoluzione del contratto.

In caso di futura modifica della suddetta normativa inerente la tracciabilità dei flussi finanziari, durante il periodo di validità del contratto, si intendono qui richiamate le norme eventualmente sopravvenute, ai sensi dell'art. 1374 cc.

Art. 14 – FALLIMENTO E ALTRE VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE

Con riferimento alle vicende soggettive dell'Appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione rispetto alle



OHSAS 18001:2007

parti o quote indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.

Art. 15 – SUBAPPALTO E CESSIONE

Il subappalto è ammesso secondo quanto previsto dall'art. 26 della LP 2/2016 e dall'art. 105 del DLgs 50/2016, solamente nel caso in cui l'Appaltatore abbia specificamente indicato in sede di offerta le forniture o le parti di contratto che intende affidare in subappalto.

L'Appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della LP n. 2/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della LP 2/2016, APSS procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite.

La ditta aggiudicataria non può cedere per alcun motivo il contratto, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, lettera d), punto 2 dell'art. 27 della L.P.2/2106.

Eventuale cessione di credito derivate dal contratto stipulato è vietata ove non autorizzata per iscritto dall'APSS.

Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e della Legge 52/1991 e, pertanto, il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio delle attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile all'APSS qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque giorni) dalla notifica della cessione stessa.

Il contratto di cessione del credito, ai fini della sua opponibilità all'APSS, deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, essere notificato all'APSS e deve



OHSAS 18001:2007

contenere la clausola secondo cui l'APSS, ceduta, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione all'APSS.

La cessione del contratto e il subappalto non autorizzati comportano la risoluzione del contratto e fanno sorgere in capo all'APSS il diritto all'esecuzione in danno della fornitura, con incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggiore danno.

Art. 16 – CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

Considerando la mission e la natura dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari (APSS), il Fornitore si trova ad operare in un contesto particolarmente delicato e accidentalmente potrebbe venire a conoscenza di informazioni e dati personali (anche relativi alla salute) di pazienti/utenti di APSS, nonché di operatori di APSS, seppur formalmente il trattamento di tali dati non costituisce oggetto del contratto di fornitura e, di conseguenza, non viene effettuato dal Fornitore per conto di APSS ai sensi dell'art. 28, Regolamento Ue 2016/679.

Considerando, inoltre, che i dati relativi alla salute rientrano nelle “categorie particolari di dati personali” ex art. 9, Regolamento Ue 2016/679, con riferimento ai quali la normativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento Ue 679/2016 e D.Lgs. 196/2003) attribuisce il più alto livello di tutela e protezione, la Società fornitrice si obbliga:

- a garantire la massima riservatezza sulle informazioni e sui dati cui può venire in contatto in occasione dell'esercizio dell'attività oggetto del presente contratto/convenzione;
- ad adottare ogni e qualsiasi misura idonea a garantire la protezione e la riservatezza delle informazioni/dati personali, nonché a evitare la loro acquisizione e/o utilizzazione da parte di dipendenti, collaboratori o terzi soggetti;
- a fornire specifiche istruzioni ai propri dipendenti e collaboratori in merito al comportamento da tenersi in relazione ai dati personali di utenti/pazienti e degli operatori di APSS dei quali essi possano venire a conoscenza in occasione della loro attività, affinché essi si impegnino ad agire con assoluto riserbo e con divieto assoluto di trattamento di tali dati, ivi inclusi la diffusione o comunicazione di qualsivoglia notizia e/o dato dei quali dovessero venire comunque a conoscenza;
- qualora la diffusione presso terzi di informazioni riservate o materiale contenente dati personali sia stato causato da atti o fatti imputabili al Fornitore e/o ai suoi dipendenti e/o fornitori, il Fornitore sarà tenuto a risarcire ad APSS gli eventuali danni connessi alla violazione dell'obbligo di riservatezza (artt. 1228 e 2049 cc.), fermo restando le altre conseguenze eventualmente previste dal presente contratto/convenzione che implicano la



OHSAS 18001:2007

risoluzione del contratto/convenzione, il recesso contrattuale e l'applicazione di clausole penali derivanti da inadempimento contrattuale del Fornitore.

Art. 17 – INADEMPIMENTI E PENALITA'

Nel caso la ditta aggiudicataria non proceda all'esecuzione di quanto ordinato entro i termini previsti dal contratto o nel caso la ditta aggiudicataria rifiuti o comunque non proceda immediatamente alla riesecuzione di quanto ordinato, l'APSS sarà autorizzata ad applicare una penalità dell'1‰ (uno per mille) giornaliero calcolato sul valore della prestazione e per ogni giorno successivo al termine previsto dal Capitolato o stabilito dall'APSS, fino ad un valore massimo del 10% (dieci per cento).

Scaduti i termini che verranno eventualmente fissati nel sollecito della consegna, l'APSS potrà rivolgersi per l'effettuazione del servizio ad altra ditta addebitando all'aggiudicataria le maggiori spese sostenute, oltre naturalmente alle penalità sopra previste.

Nel caso in cui l'importo delle penali applicate superi il 10% dell'importo contrattuale, l'APSS può dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

Le suddette spese e penalità potranno essere recuperate mediante trattenuta sugli importi dovuti alla ditta.

Art. 18 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile unico del Procedimento è il Dirigente del Servizio Gestione Servizi Generali di APSS dott.ssa Ilaria Maraner.

Il Responsabile Unico del Procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del contratto o provvede, qualora opportuno, a nominare un soggetto diverso per l'esercizio delle funzioni connesse a tale incarico: in tal caso, il nominativo del Direttore dell'Esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'Appaltatore.

Art. 19 – TRATTAMENTO DATI - INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

I dati personali forniti dagli operatori economici verranno trattati esclusivamente per le finalità



OHSAS 18001:2007



inerenti alla gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente, in applicazione degli adempimenti previsti dal DLgs 50/2016, dalle LL.PP. n. 2/2016 e n. 23/1990 e dal D.P.R. 445/2000.

Il trattamento è necessario per adempiere ad obblighi legali ai quali è soggetta APSS e ai fini dell'affidamento e dell'esecuzione di un contratto: il conferimento dei dati è quindi obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, nonché - in caso di aggiudicazione - ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso connessi e conseguenti ai sensi di legge (es. verifica assenza motivi di esclusione).

I dati personali potranno essere comunicati a terzi con la finalità esclusiva di procedere agli adempimenti di cui sopra.

Il trattamento dei dati sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico, da parte di personale autorizzato.

I dati personali saranno conservati per il tempo indicato nel "Manuale di gestione degli archivi", disponibile sul sito www.apss.tn.it alla sezione Privacy e diritto d'accesso / Privacy / Documenti.

I dati personali non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.

Il titolare del trattamento dei dati è l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, con sede in via Degasperi n. 79 a Trento, a cui l'interessato potrà rivolgersi per far valere, nei casi previsti, i diritti di cui al Capo III del Regolamento, tramite l'ufficio URP sito a Palazzo Stella in Via Degasperi n. 77 – 38123 Trento – tel. 0461/904172– urp@apss.tn.it.

Preposto al trattamento dei dati personali, per i trattamenti effettuati nell'ambito dell'esecuzione del contratto, è il RUP.

L'interessato, per le questioni relative al trattamento dei propri dati personali, può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati (RPD), i cui dati di contatto sono i seguenti: Via Degasperi n. 79 - 38123 Trento, e-mail ResponsabileProtezioneDati@apss.tn.it.

L'interessato ha diritto di presentare reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali in caso di illecito trattamento o di ritardo nella risposta del Titolare a una richiesta che rientri nei diritti dell'interessato stesso.

Art. 20 - SOSTITUZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

L'ente ha l'obbligo di comunicare all'APSS ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della stessa, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o rappresentanza della medesima, che si verificassero in corso di contratto.



OHSAS 18001:2007

Art. 21 - SICUREZZA SUL LAVORO

L'appaltatore s'impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m..

L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato.

L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e/o collaboratori.

Considerato che le attività oggetto del presente capitolato si svolgono al di fuori di locali di cui l'amministrazione abbia disponibilità, non si ravvisa l'obbligo di redazione del Documento Unico per la Valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) di cui al comma 3 dell'art. 26 del D.lgs n. 81 del 2008;

Art. 22 – TUTELA DEI LAVORATORI


L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e assicurazioni sociali, assumendone gli oneri relativi. L'Appaltatore stesso si impegna altresì a regolare, nei confronti dei propri dipendenti, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dai vigenti contratti collettivi di lavoro per la categoria di riferimento.

Art. 23 - NORMATIVA ANTICORRUZIONE E CODICE DI COMPORTAMENTO APSS

In conformità a quanto stabilito dalla normativa in materia e dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza dell'APSS, i collaboratori a qualsiasi titolo dell'appaltatore sono obbligati a rispettare gli obblighi di condotta, per quanto compatibili, derivanti dal Codice di comportamento e dal predetto Piano, i cui documenti sono accessibili sul sito internet dell'APSS <https://www.apss.tn.it/documenti-corrruzione> (area amministrazione trasparente) L'appaltatore si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti o collaboratori a



OHSAS 18001:2007



qualsiasi titolo nonché a vigilare sul corretto rispetto di tali obblighi.

La violazione degli obblighi del Codice di comportamento dell'Amministrazione può costituire causa di risoluzione del contratto: l'Apss, verificata l'eventuale violazione, contesterà per iscritto all'Appaltatore il fatto, assegnando un termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni e, ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, potrà procedere - tenuto conto della gravità della violazione rilevata - alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

L'appaltatore si impegna a fornire, su richiesta di APSS, i nominativi dei titolari di cariche, dei soci e del proprio personale attraverso il riepilogo dati per sostituto d'imposta delle CU inviate all'Agenzia delle Entrate (ex mod. 770) per il controllo di cui all'art. 1, c. 9, punto e) della L.190/2012.

Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 16 ter dell'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001, introdotto dal comma 42, lett. l) dell'articolo 1 della L. n. 190/2012 (Legge anticorruzione), dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali (in qualità di dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento, ecc.), per conto dell'APSS nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto presso APSS. Il mancato rispetto del suddetto divieto comporta per l'Appaltatore l'esclusione dalla procedura di affidamento, inoltre come previsto dal c. 16 ter dell'art 53 d.Lgs 165/2001 i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

L'Appaltatore si impegna, infine, a prendere visione dei documenti "Piano triennale di prevenzione della corruzione e del "Codice di comportamento" liberamente scaricabile dal sito Internet di APSS alla sezione "AmministrazioneTrasparente"> Altri contenuti> documenti anticorruzione> documenti operativi vigenti


Art. 24 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLE DI RISOLUZIONE ESPRESSA

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

Fatto salvo quanto stabilito in via generale dall'art. 1453 cc, A.P.S.S. potrà avvalersi della facoltà di immediata risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 cc, previa valutazione del pubblico interesse, unicamente comunicando alla ditta aggiudicataria la propria decisione senza, con ciò, rinunciare al diritto di chiedere il risarcimento dei danni



OHSAS 18001:2007



eventualmente subiti, nei seguenti casi specifici:

- a) in caso di ripetuta o grave inosservanza delle clausole contrattuali, ed in particolare di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni richieste;
- b) per grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- c) nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore del contratto;
- d) per cessione dell'azienda, per cessazione di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del contraente;
- e) per cessione del contratto o del credito o in caso di subappalto non autorizzati da A.P.S.S.;
- f) per cessioni, scissioni, fusioni di azienda o subappalti non comunicati e/o non autorizzati;
- g) nel caso di violazione degli obblighi di cui al precedente articolo;
- h) in ogni altro caso previsto dalla legge o dal contratto;
- i) nel caso in cui la ditta aggiudicataria esegua transazioni relative al presente contratto senza avvalersi di strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo, il contratto sarà immediatamente risolto ai sensi dell'art. 3, c. 8, della L. 136/2010.

I casi elencati saranno contestati all'Appaltatore per iscritto dalla stazione appaltante, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, questa farà sorgere a favore di A.P.S.S. il diritto di affidare la fornitura alla ditta che segue in graduatoria.

La parte inadempiente, oltre all'immediata perdita della garanzia a titolo di penale, sarà tenuta al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, e alla corresponsione delle maggiori spese sostenute da A.P.S.S. per il rimanente periodo contrattuale, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale della ditta per il fatto che ha determinato la risoluzione.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore di qualsivoglia natura.

La ditta aggiudicataria potrà chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la fornitura per causa non imputabile alla stessa secondo le disposizioni del codice civile (artt. 1218, 1256, 1463 cc).

La risoluzione non si estenderà alle forniture già eseguite.

Art. 25 – RECESSO

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs n.50/2016.



OHSAS 18001:2007

Art. 26 – INTERVENUTA DISPONIBILITA' DI CONVENZIONI APAC O CONSIP

La stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'Appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.

Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore ai 15 (quindici) giorni.

In caso di recesso verranno pagate all'Appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

Art. 27 – RESPONSABILITA'

L'Appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva la stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia della stazione appaltante, sia dell'Appaltatore, sia di terzi e verificatesi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.

L'Appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.

Art. 28 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'Appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

Art. 29 – NORMA DI CHIUSURA

L'Appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.



OHSAS 18001:2007